

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **FuoriRotta Associazione di Promozione Sociale**, con sigla **FuoriRotta APS**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Atella.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- fornire prestazioni di servizi destinati a rimuovere le situazioni di bisogno e di difficoltà dei soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, di disagio familiare, esclusi soltanto quelli assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario;
- elaborare misure efficaci al fine di abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale attraverso interventi relativi sia alla salute fisica sia al benessere psicologico, sociale e relazionale;
- migliorare la qualità della vita e la creazione di opportunità di scambio e di condivisione per i soggetti interessati dalle attività associative;
- promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell'inclusione sociale dei soggetti in stato di bisogno e/o in difficoltà;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, per erogare tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Le prestazioni socio-sanitarie possono comprendere:

- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
- prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria: tutte le attività caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte ad associati e ai loro familiari, a bambini in età prescolare, giovani in età di obbligo scolastico, a lavoratori che devono riqualificarsi e trovare nuove occasioni lavorative, a soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate, per promuovere e organizzare attività di educazione ed istruzione;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281), per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e realizzare iniziative e campagne di monitoraggio, conservazione e risanamento del territorio e dell'ambiente, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini
- promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché interventi diretti alla salvaguardia e alla protezione dell'ambiente
- promuovere e valorizzare l'ecologia, il riciclo, l'economia circolare e lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane
- promuovere le attività dirette al benessere e alla tutela degli animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, maltrattamento o uccisione non necessaria
- sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dell'abbandono e del randagismo
- realizzare e gestire strutture operative territoriali e centri per la cura degli animali;

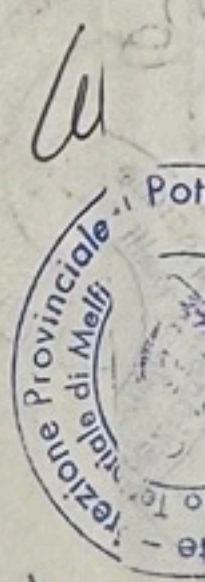
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- progettare e realizzare interventi diretti a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali
- promuovere ogni attività finalizzata ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali
- promuovere e organizzare iniziative culturali e ricreative al fine di salvaguardare i costumi e le tradizioni del territorio, sensibilizzare e favorire la riscoperta del patrimonio ambientale e culturale e di migliorare la loro conoscenza;
- favorire l'usufruità delle bellezze territoriali locali anche attraverso servizi di accompagnamento, noleggio strumenti di mobilità di qualsiasi tipologia, soprattutto in ottica green;

g) formazione universitaria e post-universitaria per promuovere la ricerca e diffondere la conoscenza e l'innovazione soprattutto in ambito digitale e delle nuove tecnologie informatiche;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in campi relativi alla prevenzione, diagnosi e cura di patologie dell'essere umano, alla prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione, alla sociologia e alla tutela dei diritti umani, civili e politici, alla tutela e alla valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico e naturalistico, alla salvaguardia dell'ambiente, all'ecologia e allo sviluppo sostenibile, e campi di ricerca affini;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, rivolte agli associati e ai loro familiari, a persone in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione e a persone appartenenti a categorie fragili, emarginate o svantaggiate, per il raggiungimento delle seguenti finalità:



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

- promuovere e favorire l'aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della cultura
- promuovere e organizzare attività ed eventi culturali, informativi, artistici e ricreativi
- produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali, riguardanti le materie di interesse e le attività dell'Associazione
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle attività culturali;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nonché canali di diffusione video attraverso mezzi digitali, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso
- creare format originali e realizzare palinsesti che favoriscano la diffusione della cultura, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare attività turistiche, ricreative e del tempo libero al fine di favorire la valorizzazione del proprio territorio e il benessere sociale degli associati, dei loro familiari e della collettività;
- valorizzare l'aggregazione, la socialità, la solidarietà e la condivisione per un turismo equo, partecipativo, sostenibile e inclusivo, anche in convenzione con gli enti pubblici;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare attività di formazione per minori al fine di ridurre le carenze didattiche e sociali, di fornire opportunità di crescita e di garantire un aiuto alle famiglie
- promuovere e organizzare attività e servizi educativi e sociali
- realizzare progetti di sostegno e di animazione, anche in convenzione con altri enti pubblici e privati;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- cooperare allo sviluppo e fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo e vittime di catastrofi al fine di sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni in stato di bisogno e promuovere uno sviluppo sostenibile

• cura di servizi, le missioni di esperti e un più efficace utilizzo delle risorse
• cui dispongono i Paesi meno avanzati, attraverso la diffusione delle



Al

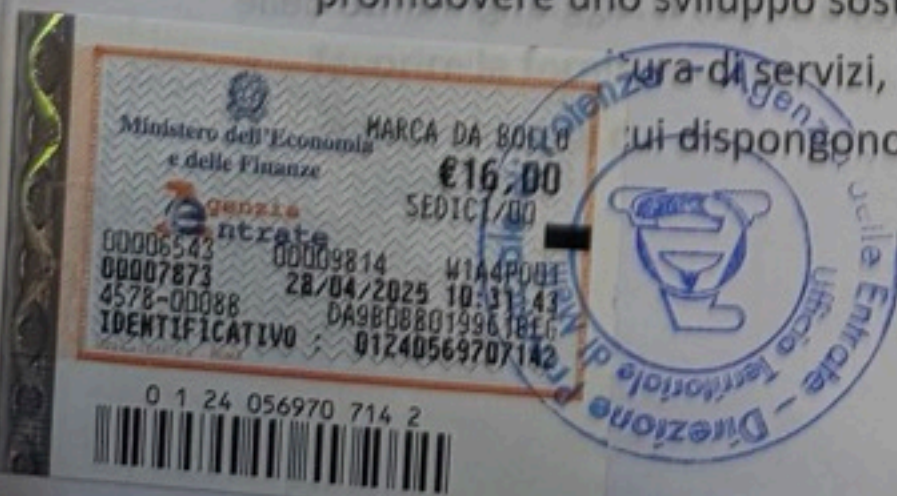
Ma

le

ps

Lu

gt



conoscenze, la valorizzazione delle risorse umane, l'afflusso di capitali e l'aumento totale delle risorse a disposizione dei paesi beneficiari degli interventi

- promuovere la prevenzione dei conflitti, i processi di pacificazione, di riconciliazione, di consolidamento e di rafforzamento delle istituzioni democratiche;

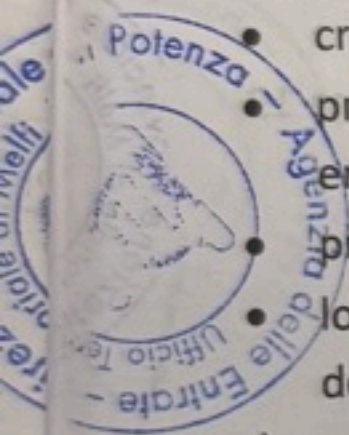
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere e organizzare programmi di autosviluppo per aree sottosviluppate
- collaborare con popolazioni per dare opportunità di progresso economico-sociale di promozione umana e civile, soprattutto alle fasce più deboli delle popolazioni
- creare opportunità di progresso economico-sociale, di promozione umana e civile
- promuovere e partecipare a progetti e iniziative per prevenire o risolvere situazioni di emarginazione
- promuovere rapporti di solidarietà e sviluppare progetti di cooperazione allo sviluppo
- lottare contro gli sprechi e l'eccessivo consumismo in prospettiva di una migliore qualità della vita;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere ed erogare servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione ai lavoratori in crisi occupazionale, a persone svantaggiate o con disabilità e ai lavoratori che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa
- organizzare progetti finalizzati al sostegno psicologico e sociale per il reinserimento nel mondo lavorativo
- creare iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, per migliorare i problemi connessi al disagio occupazionale dei lavoratori e al loro reinserimento lavorativo
- promuovere relazioni e contatti con il mondo imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale per sviluppare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- svolgere ricerche e analisi sulle evoluzioni del mercato del lavoro;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi per il raggiungimento delle seguenti finalità:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- adibire immobili a uso residenziale temporaneo in locazione per ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere agli alloggi nel libero mercato
 - adibire gli immobili per strutturare, organizzare e gestire centri di aggregazione sociale e culturale, coworking, case famiglia, alloggi per nuclei familiari con minori o soggetti disagiati;
 - collaborare con altre organizzazioni nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione sociale;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- promuovere e organizzare attività solidali, di soccorso e di tutela della salute fisica e psicologica di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale
 - promuovere e supportare attività, servizi, iniziative volte a sostenere pratiche solidali nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale
 - sostenere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociosanitaria e lavorativa di migranti, rifugiati e richiedenti protezione;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- aiutare persone appartenenti a fasce deboli, poveri, emarginati, malati, persone che versano in stato di bisogno
 - promuovere e organizzare la raccolta e la consegna di beni e fornire sostegni economici al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e delle famiglie che vivono in condizioni di stato di bisogno, anche attraverso la realizzazione di programmi o progetti specifici in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata per il raggiungimento delle seguenti finalità:
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata attraverso percorsi culturali, educativi e sociali
 - contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, alla diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per il raggiungimento delle seguenti finalità:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- promuovere la salvaguardia dei diritti fondamentali e la dignità di ciascun individuo senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione attraverso percorsi culturali, educativi e sociali
- promuovere azioni per la tutela della libertà personale, di pensiero, di riunione, di religione, economica, del diritto al lavoro, dell'assistenza, dello studio, della tutela della salute
- prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, connessa a qualsiasi caratteristica sessuale, all'orientamento sessuale, all'identità di genere della persona umana affermare la cultura della convivenza civile per la piena valorizzazione delle pari opportunità e per l'accoglienza e la valorizzazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere
- informare e sensibilizzare sui temi dei diritti umani e sulla loro violazione attraverso la tutela e l'assistenza alle persone vittime di violazione dei diritti umani, civili, sociali e politici;

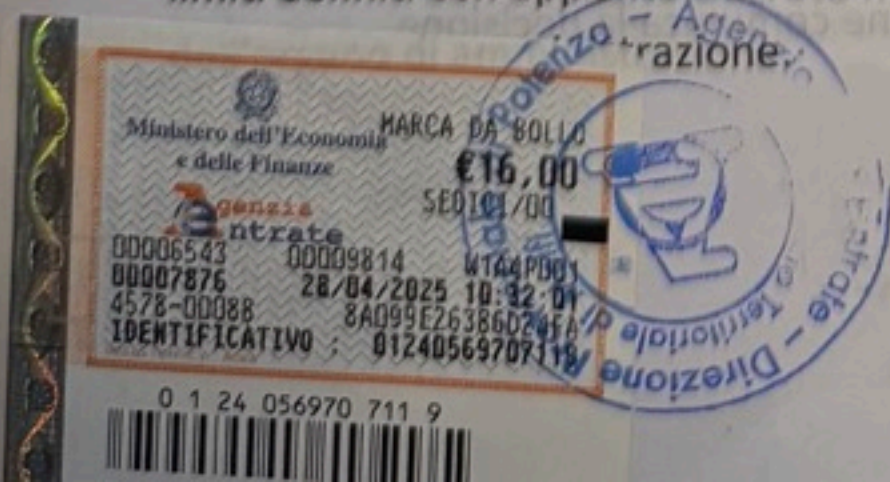
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e sull'adozione
- organizzare incontri di formazione e preparazione per coloro che intendono avere in affidamento o in adozione minori
- organizzare attività relative all'adozione di minori stranieri e all'assistenza ai fini dell'adozione internazionale, inclusi i contatti con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel Paese di provenienza del minore, nel rispetto dei principi della legge, con particolare riferimento alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 e alla Legge 31 dicembre 1998 n. 476
- prevenire le cause dell'abbandono infantile con attività che possano favorire la crescita del bambino nel suo nucleo di origine mediante percorsi e interventi adeguati
- promuovere iniziative e/o cooperare a progetti di solidarietà intesi a migliorare la qualità della vita dell'infanzia in difficoltà in Paesi in via di sviluppo ed evitare l'abbandono scolastico;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- predisporre progetti destinati alla riqualificazione di aree degradate, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all'incentivazione di iniziative di legalità e all'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte



Inoltre, l'Associazione provvederà a promuovere le attività svolte dall'Associazione, collaborando se necessario con enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise, nonché a organizzare ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata ma potrà anche svolgere le attività previste dallo Statuto in altre regioni italiane.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, attraverso qualsiasi mezzo, anche digitale (es. compilazione di form, invio di e-mail, ecc.), secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta, anche mediante strumenti digitali, all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, anche attraverso strumenti e canali digitali, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, canali digitali, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di ri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;



d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Letto, confermato e sottoscritto in Atella (PZ) il 27 Aprile 2025:

Sig.ra GIRARDI Miriam _____

Sig.ra CALDARARO Sabrina _____

Sig. CALDARARO Carmine _____

Sig.ra BAGAROTTA Donata Maria _____

Sig. GRAZIANO Gerardo _____

Sig.ra NOLÈ Letizia _____

Sig. GRAZIANO Pietro _____



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG. TO AL NUM. 222 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € 200
28-4-2025